



CITTA' DI TERRACINA

PROVINCIA DI LATINA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. delib. 283 data 18 NOV. 2014	OGGETTO: Lavori di realizzazione di un programma integrato per la mobilità sostenibile nel Centro Storico Alto – Affidamento alla Ditta Salvatore Molinaro
--	--

L'anno duemilaquattordici, il giorno **DICIOTTO** del mese di **NOVEMBRE** alle ore **12,30** e seguenti, nella sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, alla presenza degli Assessori:

SCISCIONE Gianfranco	presente	X	assente	
CERILLI Paolo	presente	X	assente	
LONGO Ezio	presente		assente	X
MARCUZZI Pierpaolo	presente	X	assente	
MINUTILLO Fabio	presente	X	assente	
PERRONI Emilio	presente	X	assente	
TINTARI Roberta	presente	X	assente	

Partecipa alla seduta il sottoscritto *Segretario Comunale, dott. Marco Raponi*

Assume la presidenza il *Sindaco dott. Nicola Procaccini*, il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti proposti.

PARERI PREVISTI DALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità *tecnica* della proposta di deliberazione in argomento

Terracina,

18 NOV. 2014

IL DIRIGENTE

Ing. Armando Percoco

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità *contabile* della proposta di deliberazione in argomento

Terracina,

18 NOV. 2014

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Ada Nasti

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n.415 del 25.10.2006 è stato approvato il progetto preliminare e definitivo per la realizzazione di un programma integrato per la mobilità sostenibile del Centro Storico Alto dell'importo complessivo di € 1.350.000,00 di cui € 1.003.081,00 per lavori a base d'asta, € 47.155,65 per oneri della sicurezza ed € 299.763,37 per somme a disposizione dell'Amministrazione.
- I lavori sono finanziati con contributo Regione Lazio, ai sensi della L.R. 28.04.2006 n.4, art.55;
- Con determinazione Dirigenziale n.051/IV del 07.02.2008/N.117/Gen. dell'11.02.2008, i lavori di che trattasi sono stati affidati in via definitiva alla Ditta R.T.I. Micos s.p.a., capogruppo e Comes Tigullio s.r.l., mandante con sede in Roma Via Tuscolana n.4, per l'importo dei lavori di € 1.002.145,68 al netto del ribasso percentuale offerto in sede di gara del 0,093% oltre gli oneri della sicurezza pari ad € 47.155,63 per l'importo complessivo di € 1.049.301,31 formalizzati con contratto rep. N.4187 del 26.03.2008, registrato a Latina il 16.04.2008 al n.46/1- Atti Pubblici.-
- Con nota prot. n.673/IV del 08.02.2008 il Responsabile del Procedimento ha comunicato alla R.T.I. Capogruppo MICOS, conformemente al punto II.3 del bando di gara, di presentare il progetto esecutivo munito dei prescritti pareri e/o nulla osta degli Enti sovraordinati;
- Con nota assunta al protocollo di questo Dipartimento al n.01508/IV del 20.03.2008 la ditta MICOS s.p.a ha consegnato in duplice copia la documentazione progettuale esecutiva relativa ai lavori di cui all'oggetto;
- L'Ente preposto (Soprintendenza), con nota prot.10252/I del 07/08/2008 esprimeva parere favorevole di larga massima, relativamente al progetto presentato dalla MICOS S.p.A. subordinando il proprio assenso definitivo ad una serie di prescrizioni, ivi contenute, da seguire nella redazione del progetto;
- Il Comune di Terracina, per il tramite del R.U.P., inviava alla MICOS S.p.A. richiesta prot.n. 4729/IV del 18/08/2008 di adeguamento della progettazione esecutiva alle prescrizioni impartite dalla Soprintendenza nel parere espresso, al fine di sottoporre la progettazione stessa, come adeguata, al vaglio finale dell'Ente preposto;
- Che con nota del R.U.P. del 12/02/2009 prot. 7975 è stata invitata la Ditta MICOS S.p.A. ad adeguare il progetto secondo quanto impartito dalla Soprintendenza;
- Che a seguito di tale richiesta la Ditta MICOS S.p.A. non inviava la progettazione esecutiva, secondo le prescrizioni imposte dalla Soprintendenza, così come richiesto,
- Che con nota prot.n.1411/10 del 15.10.2010, assunta al protocollo dell'Ente con il numero 56742/I del 18.10.2010 la ditta MICOS s.p.a. ha comunicato la propria disponibilità alla rescissione consensuale del contratto Rep.n.4187 del 26.03.2008, registrato a Latina il 16.04.2008 al n.46/1 - Atti Pubblici, a condizione che vengano corrisposte , come da contratto, le attività svolte ammontanti ad € 30.000,00 complessive di cui € 18.000,00 per la progettazione esecutiva ed € 12.000,00 per la riprogettazione degli interventi, così come disposto dalla Sovrintendenza
- Con determinazione Dirigenziale n.269/IV del 28.10.2010 – Gen. n.872/2010, è stato dato atto e riconosciuto che le attività della ditta MICOS S.p.A. ammontano ad € 30.000,00 complessive, di cui € 18.000,00 per la progettazione esecutiva ed € 12.000,00 per la riprogettazione degli interventi;
- Con deliberazione di Giunta Comunale n.745 del 07.12.2010 è stato deliberato di prendere atto con significato di approvazione del procedimento di risoluzione consensuale ai sensi dell'art.1372 del Codice Civile, del contratto d'appalto

stipulato in data 26.03.2008 rep. N.4187, registrato a Latina il 16.04.2008 al n.46/1 – atti Pubblici, relativo ai lavori per la realizzazione di un programma integrato per la mobilità sostenibile nel Centro Storico Alto a condizione che non venga riconosciuta alcuna indennità o risarcimento fatte eccezione delle somme dovute giusta determinazione 872/IV del 15/11/2010 n.269/Gen.

Tenuto conto che il bando di gara e l'art 5 del contratto di appalto prevede, testualmente, che " l'appaltatore è tenuto ad introdurre nel Progetto esecutivo , anche se già elaborato e presentato, tutte le modifiche richieste per iscritto dalla committente che siano giustificate da oggettivi e riconoscibili esigenze tecniche o normative , senza che ciò di diritto a maggiore compensi, sono parimenti compresi nel corrispettivo contrattuale eventuali integrazioni o chiarimenti agli elaborati richiesti da vari Enti preposti al controllo per l'emissioni delle determinazioni di competenza", così come evidenziato nel parere dell'Avvocatura dell'Ente, recante prot.n. 7438/U dell'11.02.2010;

Considerato che, con Determinazione Dirigenziale n.93/III del 13.03.2012 gen. N. 222 del 22.03.2012, è stata rettificata la succitata determinazione n. 269/IV del 28.10.2010 Gen. N. 872/10, dando atto che l'importo dovuto Alla MICOS S.p.A. ammontasse a complessivi € 18.000,00 oltre I.V.A.;

Vista la deliberazione di G.C. n.153 del 03.04.2012 di rettifica della deliberazione di G.C. n.745 del 07.12.2010, con la quale viene confermata la rescissione contrattuale, dando atto che l'importo dovuto alla Soc. MICOS S.p.A. ammonta ad € 18.000,00 ;

Vista la nota prot.n.20466/I del 27.04.2012 con la quale la ditta Salvatore Molinaro, 2° classificata alla gara d'appalto, ha comunicato la propria disponibilità a subentrare nell'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto, agli stessi patti e condizioni di cui al contratto precedentemente stipulato con la società MICOS s.p.a. con l'impegno a svolgere le attività occorrenti alle procedure per le autorizzazioni necessarie all'esecuzione delle opere, fino all'ottenimento delle stesse;

Visto il D.L. 13.05.2011 n.70 convertito in L 12.07.2011 n.106 il quale ha disposto in capo all'Amministrazione " un obbligo di scorrimento della graduatoria, in caso di risoluzione del contratto (art.4, comma 1, lett. O)

Ritenuto dover affidare i lavori alla ditta Salvatore Molinaro, anche alla luce dell'imminente scadenza del finanziamento regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 140 del Codice dei Contratti, atteso che la Ditta in parola è già stata favorevolmente selezionata all'esito della gara, indetta appositamente per appaltare detti lavori, agli stessi patti e condizioni di cui al contratto precedentemente stipulato con la società MICOS s.p.a.;

Visto il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163;

Visto il D.P.R. 207/2010;

Con voto unanime

DELIBERA

1) di affidare alla ditta Molinaro Salvatore con sede legale in Lenola Via G. Marconi n.8 i lavori di che trattasi, per l'importo dei lavori di € 1.002.145,68 al netto del ribasso percentuale offerto dalla ditta rinunciataria in sede di gara del 0,093% oltre gli oneri della sicurezza pari ad € 47.155,63 per l'importo complessivo di € 1.049.301,31, agli stessi patti e condizioni di cui al contratto precedentemente stipulato con la società MICOS s.p.a. con l'impegno a svolgere le attività occorrenti alle procedure per le

autorizzazioni necessarie all'esecuzione delle opere, fino all'ottenimento delle stesse;
secondo il seguente quadro economico:

LAVORI		
Lavori a base d'asta	€ 1.003.081,00	
Oneri della sicurezza	<u>47.155,63</u>	
Sommano	1.050.236,63	€ 1.050.236,63
SOMME A DISPOSIZIONE dell'Amm.ne Comunale		
- 1) Imprevisti	11.499,21	
- 2) sondaggi geognostici	17.000,00	
- 3) spese generali tecniche:	18.150,00	
a) adempimenti art 92 D.L.gs163/2006		
b) indagini archeologiche	30.000,00	
c) progettazione, direzione lavori, coordinatore in materia di sicurezza per la progettazione ed esecuzione dei lavori, calcoli strutturali ;	85.300,00	
d) collaudo statico-amministrativo;	4.500,00	
e) assicurazione e spese gare	1.500,00	
- 4) IVA al 10%	107.554,16	
- 5) IVA al 20%	<u>24.260,00</u>	
SOMMANO	299.763,37	299.763,37
TOTALE		<u>1.350.000,00</u>

- 2) di approvare lo schema di contratto allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) di dare atto che i lavori sono finanziati con contributo della Regione Lazio;
- 4) di demandare al Dirigente del Dipartimento "Lavori Pubblici, Viabilità, Agricoltura, Patrimonio e Demanio Marittimo" con successivi atti:
 - di accertare l'entrata al capitolo 1117;
 - di impegnare la spesa al capitolo 13729.

Indi

LA GIUNTA COMUNALE

Con voto unanime e separato,

DELIBERA

Di dichiarare, per l'urgenza la presente deliberazione immediatamente eseguibile.-

Repubblica Italiana
CITTA, DI TERRACINA
Provincia di Latina

CONTRATTO D'APPALTO

Rep. N°.....

Oggetto:

L'anno duemilaquattordici, il giorno del mese di, nella residenza comunale, presso l'ufficio di Segreteria, avanti a me, dott. Marco Raponi Segretario Generale del Comune di Terracina autorizzato a rogare, nell'interesse del Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i signori:

a) Ing. _____ nato a _____ il _____, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di, C.F. e Partita IVA 00246180590, che rappresenta nella sua qualità di _____ del Dipartimento LL.PP. Reti e Servizi, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Comune";

b) nato a il, residente in, via, in qualità di dell'Impresa con sede in, via C.F., Partita IVA, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "appaltatore"; comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario comunale sono personalmente certo.

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all'assistenza di testimoni, con il mio consenso.

PREMESSO

- Che con deliberazione n. 415 del 25/10/2006, esecutiva, è stato approvato il progetto preliminare e definitivo per la realizzazione di un programma integrato per la mobilità sostenibile del Centro Storico Alto dell'importo complessivo di € 1.350.000,00, di cui per lavori soggetti a ribasso Euro 1.003.081,00, Euro 47.155,65 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, ed euro 299.762,37 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- Che l'opera è finanziata con contributo della Regione Lazio;
- Che per l'appalto si è provveduto mediante procedura aperta ai sensi dell'art.54 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.;
- Che il bando di gara integrale è stato affisso all'albo Pretorio del Comune di Terracina in data 17/10/2007, è stato pubblicato sui siti web di questo Comune e della Regione Lazio, in testate giornalistiche l'Avvenire e la Provincia di Latina in data 18/10/2007, alla scadenza stabilita hanno presentato offerta n.3 ditte;
- Che con provvedimento n.004/IV del 10/01/2008 gen.n.74 del 29/10/2008 è stata nominata la commissione di gara;
- Che la Commissione di gara riunitasi nelle sedute del 10/01/2008, 15/01/2008, 16/01/2008, 21/01/2008, 22/01/2008, 06/02/2008, ha redatto regolari verbali dai quali risulta aggiudicataria in

via provvisoria la ditta MICOS S.p.a. capogruppo e COSMES TIGULLIO s.r.l. mandante per l'importo complessivo per l'esecuzione dei lavori di € 1.002.145,68 al netto del ribasso percentuale del 0.093% oltre gli oneri della sicurezza che ammontano a € 47.155,63 per l'importo complessivo contrattuale di € 1.049.301,31 oltre IVA;

- Che con determinazione del Dirigente del Dipartimento LL.PP. Reti e Servizi n.051/IV in data 07/02/2008 e gen.n. 117 del 11/02/2008 i lavori sono stati aggiudicati alla R.T.I. MICOS S.p.a. capogruppo COMES TIGULLIO s.r.l. mandante, con sede in Roma Via Tuscolana n.4, per l'importo dei lavori di € 1.002.145,68 al netto del ribasso offerto in sede di gara del 0.093% oltre IVA di legge, oltre gli oneri della sicurezza, che ammontano a € 47.155,63 per l'importo complessivo contrattuale di € 1.049.301,31 oltre IVA;
- Che con nota assunta al protocollo di questo Dipartimento al n.01508/IV del 20.03.2008 la ditta MICOS s.p.a ha consegnato in duplice copia la documentazione progettuale esecutiva relativa ai lavori di cui all'oggetto;
- Che con nota prot.n.1411/10 del 15.10.2010, assunta al protocollo dell'Ente con il numero 56742/I del 18.10.2010 la ditta MICOS s.p.a. ha comunicato la propria disponibilità alla rescissione consensuale del contratto Rep.n.4187 del 26.03.2008, registrato a Latina il 16.04.2008 al n.46/1 – Atti Pubblici, a condizione che vengano corrisposte , come da contratto, le attività svolte ammontanti ad € 30.000,00 complessive di cui € 18.000,00 per la progettazione esecutiva ed € 12.000,00 per la riprogettazione degli interventi, così come disposto dalla Sovrintendenza
- Che con determinazione Dirigenziale n.269/IV del 28.10.2010 – Gen. n.872/2010, è stato dato atto e riconosciuto che le attività della ditta MICOS s.p.a. ammontano ad € 30.000,00 complessive, di cui € 18.000,00 per la progettazione esecutiva ed € 12.000,00 per la riprogettazione degli interventi;
- Che con deliberazione di Giunta Comunale n.745 del 07.12.2010 è stato deliberato di prendere atto con significato di approvazione del procedimento di risoluzione consensuale ai sensi dell'art.1372 del Codice Civile, del contratto d'appalto stipulato in data 26.03.2008 rep. N.4187, registrato a Latina il 16.04.2008 al n.46/1 – atti Pubblici, relativo ai lavori per la realizzazione di un programma integrato per la mobilità sostenibile nel Centro Storico Alto a condizione che non venga riconosciuta alcuna indennità o risarcimento fatte eccezione delle somme dovute giusta determinazione 872/IV del 15/11/2010 n.269/Gen.
- **che** con determinazione Dirigenziale n.93/III del 13.03.2012 gen. n.222 del 22.03.2012 con la quale è stata rettificata la succitata determinazione n. n.269/IV del 28.10.2010 – Gen. n.872/2010, dando atto che l'importo dovuto alla MICOS s.p.a ammonta a complessive € 18.000,00 oltre IVA;
- **che** con deliberazione di G.C. n.153 del 03.04.2012 con la quale è stata rettificata la deliberazione di G.C. n.745 del 07.12.2010, con la quale viene confermata la rescissione contrattuale, dando atto che l'importo dovuto alla Soc. MICOS S.p.A. ammonta a complessivi € 18.000,00 oltre I.V.A.;
- **che** con deliberazione di G.C. n. _____ del _____ è stata affidato alla ditta Molinaro Salvatore con sede legale in Lenola Via G. Marconi n.8 i lavori di che trattasi, per l'importo dei lavori di € 1.002.145,68 al netto del ribasso percentuale offerto dalla ditta rinunciataria in sede di gara del 0,093% oltre gli oneri della sicurezza pari ad € 47.155,63 per l'importo complessivo di € 1.049.301,31;
- **che** ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 in base alla certificazione, recante la dicitura antimafia di cui all'articolo 9 del d.P.R. n. 252 del 1998, rilasciata in data al numero Dalla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di , ai sensi dell'articolo 6 del citato d.P.R.

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art.1. OGGETTO DEL CONTRATTO.

Il Comune concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, la progettazione esecutiva e l'appalto dei lavori di REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA INTEGRATO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE NEL CENTRO STORICO ALTO

L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto.

Art.2. CAPITOLATO SPECIALE E NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO.

1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dai seguenti documenti, che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se materialmente non allegati, ad eccezione del cronoprogramma che si allega sotto la lettera B):

- il Capitolato generale d'appalto;
- il Capitolato speciale d'appalto;
- gli elaborati grafici progettuali;
- l'elenco dei prezzi unitari;
- il progetto esecutivo dell'appaltatore;
- i piani di sicurezza previsti dall'articolo 31 della legge quadro;
- tutte le autorizzazioni e/o nulla osta conseguite.

2. Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli sopra elencati.

Art.3. AMMONTARE DEL CONTRATTO.

1. L'importo contrattuale ammonta a €1.049.301,31 al netto dell'IVA, tenuto conto dell'offerta presentata e salva la liquidazione finale.

Tale somma è comprensiva di: € 47.155,63 per lavori compresi gli oneri della sicurezza.

2. Il contratto è stipulato "a misura" ai sensi dell'articolo 53, quarto comma, del D.lgs 163/2006, per cui i prezzi unitari "offerta dall'appaltatore"/"di cui all'elenco prezzi integrante il progetto, con l'applicazione del ribasso offerto dall'appaltatore" in sede di gara costituiscono prezzi contrattuali.

3. L'importo contrattuale di € 1.049.301,31 è comprensivo della progettazione esecutiva e delle attività occorrenti alle procedure per l'autorizzazione da parte di Enti preposti, necessari all'esecuzione delle opere.

Art. 4. PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Con apposita comunicazione scritta, il responsabile del procedimento dispone che l'Appaltatore dia inizio alla redazione del progetto esecutivo.

Il Progetto Esecutivo dovrà comprendere tutti gli elaborati tecnici grafici e descrittivi previsti dalla normativa vigente.

La redazione del progetto esecutivo dovrà tener conto dei pareri espressi dagli Enti sovraordinati, nonché delle prescrizioni in essi contenute.

Art.5. VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO.

L'Appaltatore è tenuto ad introdurre nel Progetto Esecutivo, anche se già elaborato e presentato, tutte le modifiche richieste per iscritto della Committente che siano giustificate da oggettive e riconoscibili esigenze tecniche o normative, senza che ciò dia diritto a maggiori compensi. Sono parimenti compresi nel corrispettivo contrattuale eventuali integrazioni o chiarimenti agli elaborati richiesti dai vari enti preposti al controllo per l'emissione delle determinazioni di competenza.

L'appaltatore fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 132 del D.lgs 163/06, e ss.mm., ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell'appalto.

Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano a norma dell'art.136, comma 1, del Regolamento ll.pp.

Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta nuovi prezzi.

I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'appaltatore, ed approvati dal responsabile del procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori. Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta e ad essi si applica il disposto di cui all'art.117 e 133 del codice di contratti. Se l'appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, il Comune può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal presente regolamento, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

La stazione appaltante, durante l'esecuzione dei lavori, può ordinare, alle stesse condizioni del contratto una diminuzione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dal capitolato generale.

Art.6. INVARIABILITÀ DEL CORRISPETTIVO.

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Qualora, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso di cui all'art.117 e133 del codice dei contratti.

Art.7. TERMINI DI CONSEGNA E PENALI

L'Appaltatore deve consegnare il progetto esecutivo alla Committente entro e non oltre 40 (quaranta) giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui al precedente art. 4.

In caso di ritardo nella consegna degli elaborati di progetto per cause imputabili all'Appaltatore, sarà applicata una penale pari al tre per mille del corrispettivo professionale per ogni giorno di ritardo, da trattarsi direttamente dal compenso spettante, salvo il risarcimento di maggior danno.

La Committente si riserva di risolvere il Contratto qualora il ritardo superi i 31 (trentuno) giorni naturali e consecutivi.

Art. 8. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO

Il Committente, tramite i progettisti del Progetto Definitivo e gli organi di verifica, visionerà in corso di elaborazione lo stato di avanzamento del Progetto Esecutivo e fornirà le proprie osservazioni e valutazioni, in conformità a quanto previsto nel Progetto definitivo. L'Appaltatore sarà tenuto a recepire tali osservazioni e tali valutazioni e ad introdurle nel Progetto esecutivo.

L'Appaltatore è tenuto a presentare al Committente il progetto esecutivo munito dei prescritti pareri e/o nulla osta degli Enti sovraordinati. L'Appaltatore è tenuto inoltre al risarcimento dei danni anche in caso di revoca del finanziamento da parte della Regione Lazio, qualora tale evenienza sia da attribuire allo stesso.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 1456 del c.c. e 140 del DPR 554/99, qualora la Committente ritenga non meritevole di approvazione il Progetto Esecutivo, il presente Contratto si risolve di diritto per inadempimento dell'Appaltatore che sarà tenuto al risarcimento del danno.

In caso di mancata approvazione dovute a cause diverse a quelle di cui al punto precedente, la Committente può recedere dal presente Contratto e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 140 comma 7 del DPR 554/99, all'Appaltatore è riconosciuto unicamente quanto previsto dall'art. 9 del Cap. Gen. In caso di accoglimento dell'istanza di recesso per ritardata consegna dei lavori.

Art.9. RESPONSABILITÀ IN FASE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Fermo restando quanto stabilito ai precedenti art.4 e 5, le disposizioni normative di cui al D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e al DPR 554/99, in materia di attività di progettazione e di redazione di progetti, di responsabilità del progettista in caso di errori od omissioni del progetto esecutivo che pregiudichino in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, nonché di limitazione delle varianti in corso d'opera, si intendono recepite dal presente Contratto ed assunte come obblighi dalle parti.

Art. 10. RIUNIONI CON LA COMMITTENTE

Durante la fase di elaborazione del Progetto esecutivo, l'Appaltatore si impegna a partecipare a riunioni periodiche con il responsabile del Procedimento ed eventualmente con la presenza del professionista che ha redatto il progetto definitivo.

La Committente provvederà ogni volta a comunicare tempestivamente all'appaltatore la data e il luogo in cui si svolgerà la riunione.

Art.11. PAGAMENTI IN ACCONTO.

Ai sensi del Codice dei contratti non è dovuta alcuna anticipazione.

All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di stato di avanzamento dei lavori di importo netto non inferiore a € 100.000,00 (centomila).

Le stazioni appaltanti erogano all'appaltatore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal responsabile del procedimento, l'anticipazione sull'importo contrattuale nella misura prevista dalle norme vigenti. La ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell'articolo 1282 codice civile. L'anticipazione è peraltro revocata se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art.12. PAGAMENTI A SALDO.

Il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale e sarà disposto previa costituzione di apposita garanzia fideiussoria da parte dell'appaltatore.

Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa per l'esecuzione dei lavori è pagato, quale rata di saldo, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di "Collaudo provvisorio".

Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Art.13. RITARDO NEI PAGAMENTI.

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal capitolato speciale spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, questi ultimi nella misura accertata annualmente con decreto del Ministro dei Lavori Pubblici, di concerto con il Ministro del Tesoro, del bilancio, e della programmazione economica.

E' facoltà dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del Codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'Amministrazione e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Gli stessi interessi sono dovuti nel caso di ritardato pagamento della rata di saldo rispetto ai termini previsti dall'articolo 28, comma 9, della legge quadro, con decorrenza dalla scadenza dei termini stessi. L'importo degli interessi per il ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto e a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve.

Art.14. CONSEGNA DEI LAVORI

- Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori - Sospensione dei termini.

La consegna dei lavori sarà effettuata entro 10 (dieci) giorni dalla data di approvazione del progetto esecutivo da parte del Committente.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 365 (trecentosessantacinque) naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori.

Qualora l'appaltatore non si presenti nel giorno stabilito per la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal direttore dei lavori, il Comune ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa del Comune, l'appaltatore può chiedere di recedere il contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate ma in misura non superiore ai limiti indicati dal capitolato generale. Ove l'istanza dell'impresa non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l'appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite dal capitolato generale. La facoltà del Comune di non accogliere l'istanza di recesso dell'appaltatore non può esercitarsi, con le conseguenze sopra previste, qualora il ritardo nella consegna dei lavori superi la metà del termine contrattuale.

Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dal Comune per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non può durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni appena richiamate. Nelle ipotesi previste dall'art.127, commi 8, 9 e 10 del Regolamento sui ll.pp., il responsabile del procedimento informa l'Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici.

Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il direttore dei lavori ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna. Al di fuori di tali ipotesi, il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dal capitolato generale. La sospensione e la ripresa dei lavori risultano dall'apposito verbale.

Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale.

Art.15. PENALI.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori viene applicata una penale di € 250,00 (duecentocinquanta) per ciascun giorno di ritardo.

Tale penale è aumentata delle spese di direzione lavori sostenute dal Comune per effetto della maggiore durata dei lavori, in ragione del dieci per cento della penale di cui sopra, fatti salvi gli eventuali maggiori danni o ulteriori spese connesse.

La penale, nella stessa misura di cui al comma 2 e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori.

Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore all'importo del 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure per la risoluzione del contratto.

Art.16. REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO, GRATUITA MANUTENZIONE.

Il certificato di "collaudo" deve essere emesso entro 6 (sei) mesi dall'ultimazione dei lavori, debitamente accertata con apposito certificato, al fine di attestare l'effettiva regolare esecuzione dei lavori.

L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.

Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dal Comune; il silenzio del Comune protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

Salvo quanto disposto dall'articolo1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal Comune prima che il certificato di "collaudo", trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà del Comune richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Art.17. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

Qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art.3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi del Comune, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento valuta, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto. Nel caso di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

In presenza di comportamenti dell'appaltatore che concretino grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, su indicazione del responsabile del procedimento il direttore dei lavori formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dispone la risoluzione del contratto.

Qualora, al di fuori dei precedenti casi, l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine assegnato, il direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con l'appaltatore, o in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al responsabile del procedimento. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante, su proposta del responsabile del procedimento, delibera la risoluzione del contratto.

Il responsabile del procedimento, nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti e l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera che devono essere presi in consegna dal direttore dei lavori.

In sede di liquidazione finale dei lavori dell'appaltatore risolto è determinato l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori, ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà di nominare il supplente prevista dall'articolo 116, del D.Lgs 163/2006 e ss.mm..

Il Comune ha inoltre facoltà di risolvere il contratto con le forme di cui al comma 2, nei seguenti casi: subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto; proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e ss.mm..

perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento, l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni subiti dal Comune.

Art.18. RECESSO DAL CONTRATTO E VALUTAZIONE DEL DECIMO.

La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali il Comune prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.

I materiali il cui valore è riconosciuto dal Comune a norma del comma 1 sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori prima della comunicazione dello scioglimento del contratto.

La stazione appaltante può trattenere le opere provvisoriale e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.

L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio ed a sue spese.

Art.19. GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA.

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante "polizza assicurativa" "fideiussione bancaria" numero in data rilasciata dalla società/dall'istituto agenzia/filiale di per l'importo di €. (.....) pari al per cento dell'importo del presente contratto.

Il Comune:

ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore;

ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere;

può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

La garanzia dev'essere integrata ogni volta che il Comune abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di "regolare esecuzione" "collaudo provvisorio".

Art.20. RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E ASSICURAZIONE.

L'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei

lavori e delle attività connesse, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo. L'appaltatore assume altresì la responsabilità per i danni subiti dal Comune a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione di responsabilità civile per danni di alla Sezione III, punto 1.1 del bando di gara, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di "collaudo provvisorio" con polizza numero in data rilasciata dalla società/dall'istituto agenzia/filiale di per un massimale di € (.....).

Il Progettista è tenuto a presentare la polizza prevista dall'art.111 del D.lgs 163/2006 e s.m.i.

Art.21. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA.

L'appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori. A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori è applicata una ritenuta dello 0,50%. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del collaudo provvisorio

L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo il Comune effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non può opporre eccezioni alla Committente, né ha titolo a risarcimento danni.

L'Appaltatore ai sensi del D.P.C.M. 187/91, art. 2 ha l'obbligo di comunicare alla Committente, in corso d'opera, eventuali intervenute variazioni nella composizione societaria di entità superiore al 2% rispetto a quanto comunicato ai sensi dell'art. 1 del medesimo D.P.C.M.

Art 22. SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE.

Ai sensi dell'art. 131 comma 2 del D.Lgs. 163/06 s.m.i., entro quaranta giorni dall'aggiudicazione definitiva della gara e comunque prima della consegna dei lavori, l'Appaltatore deve consegnare alla Committente:

Presentare eventuali proposte integrative del piano di sicurezza allegato agli atti di gara che fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto;

Consegnare il piano operativo della sicurezza di cui alla lett. c) del comma 2 dell'art. 131 D.Lgs. 163/06 s.m.i., che farà parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Il piano di sicurezza di coordinamento e il piano operativo della sicurezza formano parte integrante del presente contratto d'appalto.

L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore della sicurezza nella fase esecutiva gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 2, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Art. 23. CONDOTTA DEI LAVORI E DIRETTORE TECNICO DEL CANTIERE

Ai sensi dell'art. 4 del Capitolato Generale, D.M. 145/2000, l'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione del Contratto. L'Appaltatore è responsabile dell'operato del proprio rappresentante. Il suddetto mandato deve essere conferito per atto pubblico e depositato presso la Committente che ne darà comunicazione al D.L.

Per tutta la durata dell'Appalto, l'Appaltatore o il suo rappresentante deve garantire la presenza nel luogo in cui si eseguono i lavori.

In presenza di gravi e giustificati motivi la Committente, previa motivata comunicazione, ha diritto di esigere dall'Appaltatore la sostituzione immediata del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'Appaltatore od al suo rappresentante.

Il giorno stabilito per la consegna dei lavori l'Appaltatore deve indicare il soggetto cui viene affidata la direzione tecnica del cantiere.

Fatti salvi gli obblighi e le responsabilità del Direttore Tecnico dell'Impresa, l'Appaltatore è tenuto ad affidare la direzione tecnica del cantiere ad apposito personale, fornito almeno di diploma tecnico, iscritto all'albo professionale o alle proprie stabili dipendenze, il quale rilascerà dichiarazione scritta di accettazione dell'incarico con firma autenticata da notaio, anche in merito alle responsabilità per infortuni, essendo responsabile del rispetto della piena applicazione del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori da parte di tutte le imprese subappaltatrici impegnate nella esecuzione dei lavori (art. 18, c. 8, L. 55/1990).

Ai sensi dell'art. 6 del Capitolato Generale, D.M. 145/2000, il direttore tecnico può coincidere con il rappresentante delegato di cui si è detto in precedenza.

Nel caso in cui l'Appalto sia affidato ad un raggruppamento temporaneo di imprese o ad un consorzio, l'incarico della direzione del cantiere deve essere attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti in cantiere. Tale delega deve indicare specificamente le attribuzioni del direttore anche in relazione a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere medesimo.

Previa motivata comunicazione all'Appaltatore, la Committente o il D.L. hanno il diritto di chiedere la sostituzione del direttore di cantiere per indisciplina, incapacità o grave negligenza.

Art.24. DISCIPLINA E BUON ORDINE DEL CANTIERE

L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere ed ha l'obbligo di osservare e di fare osservare ai propri dipendenti ed agli operai le norme di legge, i regolamenti nonché le prescrizioni e gli ordini ricevuti.

Il D.L. ha il diritto di ordinare l'allontanamento e la sostituzione dei dipendenti e degli operai a causa della loro imperizia, incapacità o negligenza.

L'Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti e risponde nei confronti della Committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

Art. 25. RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

Con la sottoscrizione del Contratto l'Appaltatore assume la piena responsabilità dell'esatto adempimento delle obbligazioni previste nel Contratto, della perfetta esecuzione e riuscita delle opere, nonché della condotta dei lavori e della direzione del cantiere.

La sorveglianza esercitata dalla Committente, dai suoi rappresentanti e dal DL, così come la rispondenza delle opere eseguite agli elaborati progettuali ed ai documenti contrattuali, anche se approvati dalla Committente stessa e/o dal DL, non sollevano in alcun caso l'Appaltatore dalla

integrale responsabilità di cui agli artt. 1667, 1668 e 1669 del codice civile in ordine alle opere eseguite, né potranno essere invocate per giustificare imperfezioni di qualsiasi natura che si venissero a riscontrare nei materiali o nei lavori o per negare la responsabilità dell'Appaltatore verso la Committente e verso i terzi.

E' inoltre a carico dell'Appaltatore la più ampia ed esclusiva responsabilità - con totale esonero della Committente e del personale preposto alla direzione tecnico-amministrativa dei lavori da ogni e qualsiasi azione - per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che potesse in qualsiasi momento derivare alle persone ed alle cose durante l'esecuzione dei lavori appaltati.

Si richiama quanto stabilito dagli artt. 15 e 20 del Capitolato Generale, D.M. 145/2000.

Art.26. SUBAPPALTO.

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Previa istanza autorizzazione del Comune e nel rispetto dell'articolo 18 della legge n. 55 del 1990, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato speciale d'appalto.

Il Comune "non provvede", al pagamento diretto dei subappaltatori a seconda dell'opzione praticata in sede di pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell'articolo 18, comma 3-bis, della legge n. 55 del 1990.

Art.27. CESSIONE DEL CORRISPETTIVO D'APPALTO.

La cessione dei crediti vantati nei confronti del Comune a titolo di corrispettivo di appalto può essere effettuata dall'appaltatore a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata al Comune.

La cessione di credito da corrispettivo di appalto è efficace ed opponibile al Comune qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quindici giorni dalla notifica di cui al comma 2.

Il Comune riconosce la cessione da parte dell'appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione.

In ogni caso, il Comune ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto.

Art.28. CONTROVERSIE.

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, di qualsiasi importo, il responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore e, sentito l'appaltatore, formula al Comune, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale il Comune delibera con provvedimento motivato entro sessanta giorni.
2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore cessa la materia del contendere.
3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma 1, possono essere deferite ad arbitri.

Art.29. RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI.

Per quanto non espressamente previsto nel contratto e nel Capitolato speciale d'appalto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare le norme contenute nel Capitolato generale di appalto.

Art.30. SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE.

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico del Comune.

E richiesto, io Segretario rogante, ho ricevuto quest'atto, scritto con mezzo elettronico da persona di fiducia, del quale ho dato lettura alle parti, che a mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione, con me Segretario, lo sottoscrivono.

Consta di tredici fogli e righe

Il Comune di Terracina

L'appaltatore

Il Segretario comunale rogante

Il presente verbale viene così sottoscritto :

IL PRESIDENTE
Dr. Nicola Procaccini

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Marco Raponi

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme dichiarazione del delegato alla pubblicazione, che copia del presente verbale è stata inserita il giorno 25 NOV. 2014 sull'Albo Pretorio on-line del Comune (all'indirizzo: <http://www.gazzettaamministrativa.it>) ai sensi dell'art.32 della legge 18 giugno 2009 n.69, e che sarà pubblicata il giorno successivo alla suddetta data di inserimento

Terracina 25 NOV. 2014

IL DELEGATO

LA SEGRETERIA GENERALE

ISTRUTTORE CONTABILE
(Sig. Adolfo Insico)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____:

perché trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione (art. 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

perché adottata con la formula della immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Terracina,

p. L'UFFICIO DELIBERAZIONI